

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere

Dott. Enrico SCHIAVON Consigliere

Dott. Dario MORSIANI

ha pronunciato la seguente **Z A**

S E N T E N

Presidente est

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.
808 del Ruolo Generale dell'anno 2021

TRA

TIZIA, (C.F.),

rappresentata e difesa dall'Avv.to D.B.A. con domicilio eletto in

PARTE APPELLANTE

CONTRO

CAIO, (C.F.),

rappresentato e difeso dall'Avv.to D.B.M. e

dall'Avv.to L.B.M. con domicilio eletto in

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 456/2021 del Tribunale di Verona

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

voglia l'Onorevole Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione ed argomentazione, e domanda riconvenzionale, ritenendo fondati i motivi in fatto e diritto esposti, accogliere, per gli stessi, il presente appello, e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nel merito: - rigettare la proposta opposizione in quanto infondata, accertare e dichiarare il credito della signora TIZIA nei confronti di CAIO pari ad euro 11.751,40=, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, e conseguentemente condannare CAIO al pagamento dell'importo



dovuto a pro della stessa;

- accertare e dichiarare il credito della signora TIZIA nei confronti del Sig. CAIO pari ad euro 11.751,40=, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento dell'importo dovuto a pro di TIZIA;

- condannarsi CAIO alla restituzione delle spese processuali sostenute dallo stesso, come liquidate in primo grado e già saldate, e segnatamente pari ad euro 9.653,43= (novemilaseicentocinquante/43=).

In via subordinata: nella denegata ipotesi di reiezione della domanda principale, in via riconvenzionale, rigettare la proposta opposizione in quanto infondata, accertare e dichiarare il credito della signora TIZIA nei confronti del Sig. CAIO pari ad euro 11.751,40=, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento dell'importo dovuto.

Condannarsi CAIO alla restituzione delle spese processuali sostenute dallo stesso, come liquidate in primo grado e già saldate, e segnatamente pari ad euro 9.653,43= (novemilaseicentocinquante/43=).



In via istruttoria ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate con le idonee e rituali seguenti memorie: memoria ex art. 183 VI comma n. 1 del 30.05.2019, memoria ex art. 183 VI comma n. 2 del 28.06.2019, memoria ex art. 183 VI comma n. 3 del 16.07.2019. Riservata ogni ulteriore istanza, anche istruttoria

Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, come da compensi

Per parte appellata:

Rigettarsi l'appello promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata n. 456/2021 emessa dal Tribunale di Verona in data 1 marzo 2021, pubblicata l'11 marzo 2021 e notificata in data 11 marzo 2021 nel procedimento RG n. 5727/2018.



- Rigettarsi, conseguentemente, la richiesta di condanna di CAIO alla restituzione delle spese processuali liquidate in primo grado e quantificate in 9.653,43 € comprensivi di spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.

- Rigettarsi la domanda formulata in via subordinata e riconvenzionale da TIZIA in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte.

- Spese di lite integralmente rifuse del giudizio di primo e secondo grado, maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., CAIO adiva il Tribunale di Verona premettendo che gli era stata notificato atto di precetto di data 26 luglio 2018 con cui gli era stato intimato da TIZIA il pagamento di 11.751,40 euro, sulla base di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 669/2010 del Tribunale di Verona, pronunciata all'esito del giudizio di separazione consensuale tra i coniugi, in relazione a



spese straordinarie sostenute per la figlia;

che le spese erano state tratte dal conto corrente intestato alla figlia e quindi non sostenute dalla madre; che in ogni caso mancava il "previo concerto" con l'altro genitore richiesto dalla sentenza; che molte delle pezze giustificative non attenevano a spese che potessero essere qualificate come spese straordinarie o riguardavano spese di cui era già stata esclusa la debenza in analogo procedimento intentato dal coniuge; che in realtà le spese realmente dovute erano pari 3.359,87 euro, già versate anche in misura maggiore per la quota di propria pertinenza.

Ciò premesso chiedeva che fosse accertato e dichiarato inesistente il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata e che fosse condannata a versare l'importo di 944,74 euro versato in eccedenza rispetto alle somme dovute.

Si costituiva TIZIA contestando quanto dedotto dall'opponente. Svolgeva in via riconvenzionale domanda di accertamento del credito vantato nei confronti dell'opponente, pari a 11.751,40 euro.



Con sentenza n. 456/2021 il Tribunale di Verona accoglieva l'opposizione e rigettava la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta.

Il giudice, in particolare, riteneva che la sentenza posta a fondamento del precetto non avesse valore di titolo esecutivo con riguardo alle spese straordinarie, in quanto il credito vantato in tali casi era incerto ed illiquido, essendo necessario adire l'Autorità Giudiziaria affinché fosse accertata l'effettiva esecuzione degli esborsi contemplati. Per quanto atteneva alla domanda riconvenzionale proposta, riteneva che essa non potesse essere accolta con riferimento all'an debeat non essendo stato provato il "previo accordo", contestato dall'altro coniuge, non essendo i testimoni indicati attendibili, essendo chiamati a riferire delle circostanze de relato ex parte.

Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte TIZIA.

Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice non aveva accolto la domanda riconvenzionale in quanto non era necessario il "previo accordo" con



l'altro genitore, ai sensi dell'art. 155 c.c. e del D. Lgs n. 154/13 nonché dell'art. 1 L. n. 54/06, precisando altresì che la giurisprudenza della Corte di Cassazione prevedeva che la mancata preventiva concertazione non impediva il ristoro delle spese straordinarie comunque sostenute in favore del figlio e pertinenti alle sue esigenze. Nel caso di specie le voci di spesa portate dal precetto erano relative ad un soggiorno a Londra della figlia per la quale il padre aveva prestato il proprio consenso e già saldato alcune voci di spesa rilevanti.

Contestava inoltre, con ulteriore motivo di gravame, la decisione del giudice in punto carenza di prova del consenso prestato in quanto l'attendibilità del testimone doveva essere valutata dal giudice ex post, dovendo comunque procedere alla sua sanzione, ove ritenuti i capitoli di prova ammissibili e rilevanti.

Con l'ultimo motivo di doglianza, contestava anche la decisione del primo giudice laddove aveva ritenuto che il titolo non avesse i sufficienti requisiti di certezza e liquidità: affermava infatti che la sentenza di separazione conteneva un elenco puntuale e



dettagliato in ordine alla tipologia di spese straordinarie poste a carico dei genitori, per cui poteva essere sufficientemente preciso il riferimento compiuto a detta sentenza che poteva di per sé sola essere qualificata come titolo esecutivo autosufficiente ed esaustivo. Osservava altresì che poteva comunque ritenersi non necessario un autonomo e distinto accertamento giudiziale per le spese di istruzione e mediche in considerazione del loro costante ripetersi, potendo comunque la loro quantificazione essere determinata sulla base di un mero calcolo matematico.

L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'appello proposto non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Va esaminato preliminarmente, per ordine logico, l'ultimo motivo di gravame che attiene alla valenza



come titolo esecutivo della sentenza di separazione in relazione a spese straordinarie sostenute da uno dei genitori.

Va osservato che, in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (Cass. n. 3835/21 e Cass. n. 379/21).

Nel caso di specie tuttavia TIZIA, per sua stessa ammissione, ha agito per ottenere tutte



le somme, asseritamente ricomprese nella nozione di spese straordinarie in virtù della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Verona, sostenute in relazione ad un viaggio di studio compiuto dalla figlia all'estero, in particolare a Londra. Emerge quindi in modo palese, anche dallo stesso numero di esborsi indicati nell'atto di precetto e dalla mole dei documenti prodotti, che le spese straordinarie richieste non attenevano a spese ripetitive e già in qualche modo determinate in modo chiaro nel loro ammontare, ma di esborsi fuori dall'ordinario per cui la sentenza di separazione non poteva costituire valido titolo esecutivo.

Infatti l'attenta e meticolosa indicazione di quelle che doveva essere ritenute "spese straordinarie" in sentenza non permetteva nel caso di specie di indicarne il relativo ammontare, salvo riportarsi alla documentazione allegata in sede di precetto. Tuttavia in questi casi, proprio per la mancanza di determinazione dell'ammontare del credito che deve essere ricavato *aliunde*), la sentenza di separazione non può costituire valido titolo esecutivo per le spese



c.d. straordinarie al fine di legittimare l'esecuzione forzata, ed occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (Cass. n. 4543/11 e Cass. n. 1758/08).

Vanno altresì respinti anche gli altri motivi di gravame relativi al rigetto della domanda di accertamento compiuta dall'appellante in relazione al proprio credito vantato nei confronti del CAIO per le spese straordinarie azionate con il precetto dichiarato invalido.

Va confermata la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla mancata prova da parte della TIZIA del "previo accordo" con il coniuge in ordine agli esborsi eseguiti, seppur con diversa motivazione.

Deve infatti essere evidenziato che il riconoscimento della debenza di alcune delle spese fatte valere dalla TIZIA in sede esecutiva (e poi saldate dal CAIO), inerenti alle spese di laurea e alle spese mediche, non può avere valore di un assenso tacito in ordine all'esecuzione di tutti gli altri esborsi compiuti, solo perché legati in qualche modo al percorso formativo della figlia a Londra.



Infatti, depurato dal lungo elenco di documenti tutti gli esborsi che non costituiscono "spese straordinarie", anche alla luce della regolamentazione contenuta nella sentenza di separazione, le voci restanti dovevano comunque essere previamente concordate con il padre e di tale assenso non vi è prova in atti.

Anche la prova per testimoni dedotta è chiaramente inammissibile stante la genericità dei capitoli di prova introdotti sul punto. Infatti gli oltre 800 capitoli contenuti nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2) attengono in principalit  alla conferma degli esborsi documentati con gli allegati al precetto e solo i capitoli 65), 111) e 821) attengono al consenso prestato, ma hanno una formulazione generica in quanto cos  enunciati: "Vero che gli importi di spesa di cui ai capp. dal n. ... al n. ... sono stati previamente concordati con il CAIO?". Non viene in alcun modo circostanziato il momento e il luogo in cui tale consenso venne prestato e il relativo oggetto,



se non per il rimando generico ad un numero importante

di documenti.

Va Infatti ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. 15240/18), nel caso di specie le spese di cui si chiede il rimborso erano indubbiamente particolari e attenevano alla permanenza della figlia a Londra, sicché per esse non poteva prescindere dal consenso anche del genitore non collocatario.

un'adeguata difesa (Cass. n. 1808/15).

Né può essere affermato che possa prescindere nel caso di specie dal consenso del genitore non affidatario. Se infatti in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 1

Va inoltre evidenziato che il CAIO ha comunque provveduto al rimborso sia delle spese mediche di quel periodo, sia di quelle più strettamente legate alle esigenze di studio della figlia.

Vi è inoltre un ulteriore motivo perché la domanda non possa trovare accoglimento, ovvero che le spese non risultano sostenute direttamente dalla TIZIA, ma con prelievi operati sul conto corrente intestato alla figlia, circostanza questa non negata dall'appellante, senza tuttavia dimostrare di aver creato lei stessa la provvista di detto conto.

Stante il rigetto del gravame proposto, le spese di lite del grado vanno poste a carico di parte appellante.



Dichiara altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da TIZIA nei confronti di CAIO, così decide:

- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 456/2021;

- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che liquida in 3.777,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;

- Dichiara altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di



Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di
stabilità del 2013, co.1.

Così deciso in Venezia in data 26 luglio 2022

Il Presidente est.

Dott. Lisa Micochero

